

TAR Lecce - Sentenza 24/05/2011 n. 914
d.lgs 163/06 Articoli 1, 244 - Codici 1.2, 244.1

Con riguardo alle società miste con partecipazione pubblico-privata, gli strumenti di controllo da parte dell'ente pubblico sono posti a presidio dell'interesse pubblico, in considerazione del rapporto di strumentalità tra le attività dell'impresa e le esigenze pubbliche che l'ente controllante è chiamato a soddisfare, e non già a tutela della posizione del socio privato. Quest'ultimo, ove ritenga che gli atti di gestione societaria siano lesivi della propria sfera giuridica, non può che ricorrere al giudice ordinario, e ciò è tanto più evidente quando, come nel caso di specie, il socio privato contesta l'azione degli organi societari per violazione di atti di natura pattizia stipulati antecedentemente alla formazione della società con il socio (pubblico) di maggioranza.